

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

**Decreto n. 365 del 7 marzo 2014**

**Procedimento espropriativo per la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST).
Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di Concordia sulla Secchia (Mo)
Foglio 30 Mappali 990 e 991 (ex mappale 874), mappali 992 e 993 (ex mappale 59).**

- Repertorio n. 0252 del 07/03/2014 -

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi

decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso, approvato con propria ordinanza n. 5 del 05 luglio 2012, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici temporanei e che con ordinanza n. 6 del 05 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle stesse ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento, nonché le operazioni di collaudo;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 05/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o

di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte ci si è avvalsi della competenza dell'Agazia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agazia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti n. 33 del 23/08/2012 e n. 505 del 24/06/2013 del Commissario Delegato è stato approvato e integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Rilevato che le ditte proprietarie delle aree in oggetto non hanno dato alcun riscontro alle notifiche effettuate, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Visti i decreti del Commissario Delegato n. 1615 del 04/12/2013 e n. 287 del 28/02/2014 con i quali, a norma dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, si sono disposti i depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità a favore delle ditte proprietarie, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto, che ai sensi del comma 14 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver depositato gli importi non concordati, l'Autorità Espropriante, può procedere alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Visto che, con i frazionamenti all'uopo redatti l'area sita in Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) identificata al Foglio 30 mappale 874 è stata frazionata nei mappali 990 - 991 e l'area identifica al Foglio 30 mappale 59 è stata frazionata nei mappali 992 - 993 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato della proprietà delle aree site nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) identificate catastalmente al foglio 30 mappali 990 e 991 (ex mappale 874) e mappali 992 e 993 (ex mappale 59), dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di dare atto che, a seguito dei frazionamenti all'uopo redatti l'area sita in Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) identificata al Foglio 30 mappale 874 è stata frazionata nei mappali 990 - 991 e l'area identificata al Foglio 30 mappale 59 è stata frazionata nei mappali 992 - 993 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:
 - Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 mappale 990 di mq. 4000 (ex mappale 874)
 - Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 mappale 991 di mq. 3534 (ex mappale 874)
 - Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 mappale 992 di mq. 17 (ex mappale 59)
 - Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) Foglio 30 mappale 993 di mq. 5624 (ex mappale 59)
- 3) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alle proprietà di seguito elencate:

FOGLIO /MAPPALE	DITTA	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
Foglio 30 mappali 990 - 991 (ex mappale 874) e mappali 992 - 993 (ex mappale 59)	Bazzi Enzo	Crevalcore (Bo)	31/01/1926	BZZNZE26A31D166X	Via Zanardi 514 40131 Bologna (Bo)
	Borghi Carla	S. Giovanni in Persiceto (Bo)	26/10/1941	BRGCRL41R66G467A	Via Lanfranconi 5 16121 Genova (Ge)
	Diazzi Franca	S. Possidonio (Mo)	03/12/1956	DZZFNC56T43I128Z	Via Remesina Interna 240 41012 Carpi (Mo)
	Rinaldi Mauro	Ravarino (Mo)	21/03/1949	RNLMRA49C21H195V	Via Remesina Interna 240 41012 Carpi (Mo)
	Diazzi Lucia	S. Possidonio (Mo)	11/05/1951	DZZLCU51E51I128S	Via Malcantone 113 41039 San Possidonio (Mo)
	Muzzioli Giovanni	Finale Emilia (Mo)	24/12/1920	MZZGNN20T24D599Z	Via Ruggero Leoncavallo 9 40137 Bologna (Bo)
	Muzzioli Berta	Finale Emilia (Mo)	15/07/1928	MZZBRT28L55D599T	Via Della Filanda 7 40133 Bologna (Bo)
	Muzzioli Bianca	Finale Emilia (Mo)	25/02/1930	MZZBNC30B65D599F	Via Don Minzoni 24 40012 Calderara Di Reno (Bo)
	Muzzioli Laura	Bologna (Bo)	03/07/1941	MZZLRA41L43A944O	Via Baracca 4 40033 Casalecchio Di Reno (Bo)
	Muzzioli Lucia	Finale Emilia (Mo)	05/04/1933	MZZLCU33D45D599A	Via G. Galletti 19 40134 Bologna (Bo)

Foglio 30 mappali 990 - 991 (ex mappale 874) e mappali 992 - 993 (ex mappale 59)	Muzzioli Luisa	Vignola (Mo)	16/03/1935	MZZLSU35C56L885P	Via Gran S. Bernardo 18 20154 Milano (Mi)
	Muzzioli Maria	Finale Emilia (Mo)	07/09/1935	MZZMRA35P47D599M	Via Massarenti 93 40138 Bologna (Bo)
	Tioli Alberto	Mirandola (Mo)	14/06/1973	TLILRT73H14F240O	Via Bosco Monastico 53 41033 Concordia S/S (Mo)
	Tioli Alessandra	Mirandola (Mo)	20/09/1970	TLILSN70P60F240S	Via Bosco Monastico 61/A 41033 Concordia S/S (Mo)
	Zanini Lina	Concordia sulla Secchia (Mo)	15/06/1924	ZNNLNI24H55C951L	Via Boccaletta 16 41016 Novi di Modena (Mo)
	Zanini Maria	Concordia sulla Secchia (Mo)	12/10/1934	ZNNMRA34R52C951D	Via Bosco Monastico 53 41033 Concordia S/S (Mo)
	Truzzi Luciano	Concordia sulla Secchia (Mo)	27/12/1958	TRZLCN58T27C951J	Via Boccaletta 12 41016 Novi Di Modena (Mo)

- 4) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2), per le ditte proprietarie si sono disposti i depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità dovute con i decreti del Commissario Delegato n. 1615 del 04/12/2013 e n. 287 del 28/02/2014. L'indennità di espropriazione base, per l'area in oggetto, ammonta a € 79.313,50 (dicansi Euro settantanovemilatrecentotredici/50), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;
- 5) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente atto sia notificato ed eseguito;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
 - a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 - b) trascritto nei registri immobiliari;
 - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
 - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 7) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;
- 8) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria" tenuto dall'Autorità Espropriante;
- 9) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla

tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23”;

- 10) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 223,56 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 6a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;
- 11) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;
- 12) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 10 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12”, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 14) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 – Regione Emilia-Romagna – Fiera District – Bologna.

Bologna lì, 7 marzo 2014

Vasco Errani
